

BROKER MARSH SPA COD. 9012
 APPENDICE N. 5 ALLA POLIZZA INFEDELTÀ DEI DIPENDENTI N. IFL0000265
 CONTRAENTE O ASSICURATO AGIT AGENTI GROUPAMA ITALIA

A) Di comune accordo tra le Parti si conviene di rinnovare la polizza in oggetto dalle ore 00:00 del 01/01/2011 alle ore 00:00 del 01/01/2012, senza tacito rinnovo, alle condizioni tutte come in corso eccetto quanto segue:

L'Assicuratore prende atto che la polizza già intestata a:

Spettabile
 GRUPPO AGENTI NUOVA TIRRENA
 Via Massimi, 158
 00136 ROMA

si intende volturata a:

Spettabile
 AGIT Agenti Groupama Italia
 Via Tirso, 79
 09170 ORISTANO OR
 P. IVA: 93012080664

B) Alla firma della presente appendice l'Assicurato versa l'importo di quale premio di rinnovo per il periodo dal 01/01/2011 al 01/01/2012.

Fermo il resto

Milano, il 04/05/2011
 /pm

L'ASSICURATORE
CHARTIS EUROPE S.A.
 Rappresentanza Generale per l'Italia

LA CONTRAENTE

Il versamento di € è stato effettuato a mie mani il in



BROKER MARSH SPA COD. 9012
 APPENDICE N. 1 ALLA POLIZZA INFEDELTÀ DEI DIPENDENTI N. IFL0000265
 CONTRAENTE O ASSICURATO GRUPPO AGENTI NUOVA TIRRENA

A) Di comune accordo tra le Parti si conviene di rinnovare la polizza in oggetto dalle ore 00:00 del 01/01/2009 alle ore 00:00 del 01/01/2010, senza tacito rinnovo e alle condizioni tutte come in corso, eccetto quanto segue:

Il **Massimale** - di cui al **Punto 3** del Frontespizio di polizza si intende abrogato e sostituito come segue:

Massimale per sinistro agenzia	€ 25.000,00
Massimale aggregato annuo di polizza	€ 500.000,00

B) Alla firma della presente appendice l'Assicurato versa l'importo di € quale premio di rinnovo per il periodo dal 01/01/2009 al 01/01/2010.

Fermo il resto

Milano, il 09/11/2009
 /fc

L'ASSICURATORE
CHARTIS EUROPE S.A.
 Rappresentanza Generale per l'Italia



LA CONTRAENTE

Il versamento di € è stato effettuato a mie mani il.....in.....





A MEMBER OF AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC.

CrimeProtector

AIG Europe S.A.

Via Della Chiusa, 2
20123 Milano

Frontespizio

Polizza n.:		IFL0000265
Punto 1.	<i>Ragione sociale della contraente</i>	GRUPPO AGENTI NUOVA TIRRENA
Punto 2.	<i>Periodo di validità della polizza</i>	Dal: 01/01/2008 Al: 01/01/2009
Punto 3.	Massimale	Massimale per sinistro agenzia : € 15.000,00 Massimale aggregato annuo di polizza : € 300.000,00
Punto 4.	Franchigia	Per ciascun danno: € 2.500,00
Punto 5.	Premio	Premio dovuto: Tassa: Premio totale:
Punto 6.	<i>Territorialità</i>	Mondo intero
Punto 7.	<i>Broker</i>	MARSH SPA

La presente polizza è emessa in Milano, il 29/08/2008
/gc

L'ASSICURATORE

AIG EUROPE S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia

LA CONTRAENTE



AIG Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia
Sede Legale e Direzione Generale: 20123 Milano - Via della Chiusa, 2
Tel.: 023690.1, Telefax: 023690.222, Web: www.aigeeurope.com www.aigcorporate.com

POLIZZA CRIME AGENTI DI ASSICURAZIONE

AIG Europe S.A. Via Della Chiusa, 2 20123 Milano

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c. il Contraente dichiara di avere letto attentamente e di approvare specificamente le seguenti clausole dell'Assicurazione: 3. Esclusioni; 4.1 Modifiche del contratto – comunicazioni all'assicuratore; 4.3 Recesso – cessazione dell'assicurazione; 4.4 Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro e determinazione del danno indennizzabile; 4.5 Franchigia e altre assicurazioni; 4.6 Periodo di osservazione; 4.9 Limiti di indennizzo – massimale; 4.10 Polizza precedente; 4.11 Cumulo di massimali; 4.15 Obblighi di revisione e controllo; 4.18 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia; 4.19 Foro competente e risoluzione delle controversie; 4.20 Oneri fiscali; 4.21 Iscrizione all'Albo; 4.22 Non cedibilità

1. Oggetto dell'Assicurazione

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato del **Danno** scoperto durante il Periodo di Assicurazione e causato da un **Comportamento Infedele**

Per **Comportamento Infedele** si intende una o più azione od omissione dolosa compiuta nell'ambito del **Territorio** e durante il **Periodo di Assicurazione** da un **Dipendente**, così come definito al successivo punto 2.3, nel corso del suo rapporto di collaborazione o di lavoro alle dipendenze dell'Assicurato da solo o con il concorso di altre persone, con l'intenzione di

- danneggiare l'Assicurato e
 - procurare un ingiusto vantaggio economico a se stesso, oppure a se stesso e ad altri soggetti diversi dall'Assicurato diverso da stipendi, aumenti di stipendio, provvigioni, commissioni, gratifiche, premi di produzione, profit sharing, pensioni o altri compensi da lavoro dipendente normalmente corrisposti.
- e che abbia cagionato una Perdita di **Denaro**, **Titoli** o altri beni fino all'ammontare indicato all'Art. 4 della Specifica di polizza, riscontrabile attraverso le registrazioni o le scritture contabili ufficiali dell'Assicurato, anche se artefatte.

Nel **Comportamento Infedele** è compreso quello consumato dal **Dipendente** e **Collaboratori** facendo uso di elaboratori elettronici o terminali ubicati nei locali in cui si svolge l'attività dell'Assicurato.

2. Definizioni

2.1 Scoperta: il momento in cui l'Assicurato o un qualsiasi componente dei suoi organi di gestione o controllo, socio, dirigente, Dipendente o **Collaboratore** diverso dal Dipendente o **Collaboratore** infedele, viene a conoscenza di qualsiasi atto, omissione o evento che abbiano ragionevoli probabilità di dare luogo a un **Danno**, anche nel caso in cui l'esatto ammontare o i particolari di tale **Danno** non siano noti al momento della Scoperta. Tale Scoperta costituirà una Scoperta per tutti gli Assicurati.

2.2 Dipendenti e Collaboratori: le persone che sono in regolare servizio alle dipendenze dell'Assicurato nel corso del **Periodo di Assicurazione** ed a cui l'Assicurato:

- corrisponde una retribuzione sotto forma di stipendi e/o commissioni
- impartisce direttive in relazione allo svolgimento delle sue mansioni

A maggior precisazione, si intendono tutte le persone, di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi di legge, incluse le persone fisiche e le società iscritte nella Sezione E) e che, in relazione all'esercizio dell'attività agenziale, operano alle dirette dipendenze dell'Assicurato con rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato o di apprendistato, anche durante periodi di prova, di addestramento, di formazione o di "stage", compresi i dirigenti, i procuratori e i produttori, i collaboratori in genere, nonché gli addetti alle vendite, comunque denominati, che siano incaricati dall'Assicurato ivi inclusi agenti principali e subagenti, che svolgono la loro attività anche al di fuori dei locali dell'agente per il quale operano.

2.3 Territorio: il/i territorio/i specificato/i nel punto 6 della Specifica.

2.4 Assicurato: Intermediario di cui alla sezione A (persona fisica o Società)

2.5 Assicuratore: AIG Europe S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede legale in Milano, via della Chiusa 2.

2.6 Danno: il danno patrimoniale diretto subito dall'Assicurato come conseguenza diretta del **Comportamento Infedele**. Non costituiscono **Danno** indennizzabile ai sensi della presente Polizza stipendi, provvigioni, commissioni compensi, gratifiche e

simili benefici maturati nel normale svolgimento del rapporto di lavoro, nonché ogni somma eventualmente dovuta al Dipendente per licenziamento che sia considerato illegittimo per qualsiasi ragione, una serie di atti od omissioni od eventi correlati fino al momento della **Scoperta** saranno trattati come un singolo atto, omissione od evento.

2.7 Denaro: valuta, monete, banconote e lingotti, assegni, traveller's cheque, assegni circolari, vaglia postali e ordini di pagamento.

2.8 Contraente: l'Agente (persona fisica o Società) che stipula l'Assicurazione e si impegna a pagare il premio.

2.9 Periodo di Assicurazione: la durata iniziale dell'Assicurazione indicata al punto 3 della Specifica e salvo il disposto dell'art. 1901 c.c. successivamente il Periodo di Assicurazione corrisponde separatamente a ciascuna annualità di rinnovo o proroga del contratto.

2.10 Titoli: qualunque contratto o strumento finanziario negoziabile o non negoziabile che rappresenti denaro o beni, inclusi rendimenti, bolli, buoni ma escluso il **Denaro**.

2.11 Terrorismo: l'uso o la minaccia di utilizzare la forza o la violenza contro beni o individui, o la commissione di un atto che metta in pericolo la vita umana o qualsiasi bene, o la commissione di un atto che interferisce con o danneggia un sistema elettronico o di comunicazione, da parte di una persona o di un gruppo di persone, indipendentemente dal fatto che tale persona o gruppo di persone agiscano per conto o in connessione con qualsiasi organizzazione, governo, potere politico, autorità civile o militare, quando tali atti siano diretti a intimidire, obbligare o danneggiare un qualsiasi governo o la popolazione civile o parti di essa, o a danneggiare un settore dell'economia.

2.12 Sinistro: il fatto dal quale deriva un **Danno** indennizzabile ai sensi della presente polizza.

3. Esclusioni

L'Assicurazione non vale per:

3.1 perdita di profitto, lucri mancati, interessi e ogni danno indiretto, consequenziale o comunque di natura non patrimoniale;

3.2 onorari, spese e ogni altra competenza sostenuta dall'Assicurato nello stabilire l'esistenza o l'ammontare del **Danno**, salvo quanto previsto nell'art. 4.3 Compensi dei Periti;

3.3 danni di qualsiasi tipo per i quali responsabile sia l'Assicurato, eccetto danni diretti derivanti da un evento coperto dalla presente polizza;

3.4 onorari, spese e competenze sostenute dall'Assicurato per azioni legali intentate o subite fatta esclusione per i casi in cui l'Assicurato si costituisca parte civile su richiesta dell'Assicuratore;

3.5 qualsiasi **Danno**, o parte di **Danno**, la prova della cui esistenza o ammontare dipenda dalla determinazione o dal confronto dei profitti e delle perdite oppure dal confronto fra le scritture di magazzino e l'inventario fisico reale;

3.6 qualsiasi **Danno** derivante da:

- circostanze o fatti già noti all'Assicurato ovvero già da questi denunciati ad altro assicuratore ai sensi di altra polizza di assicurazione precedente la data d'effetto della presente polizza;

- **Comportamento Infedele** Scoperto prima della data di inizio del Periodo di Assicurazione o dopo la data di cessazione dell'Assicurazione, fermo restando il **Periodo di Osservazione** di cui all'art 4.8;

- per azione od omissione dolosa commessa prima della data di inizio del periodo di assicurazione e/o dopo la data di cessazione dell'assicurazione, anche se tra un comportamento infedele e un altro vi sia stata continuità e, insieme, possano essere stati considerati un unico reato agli effetti penali;

3.7 qualsiasi **Danno** derivante da violazione o perdita di informazioni riservate, segreti industriali, informazioni sui clienti, brevetti, marchi di fabbrica, copyright o metodi di lavorazione e qualunque tipo di informazione confidenziale in genere;

3.8 i danni che si verificano o insorgono in occasione di guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità o operazioni belliche (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, sommossa o tumulto popolare, occupazione militare, legge marziale, requisizione, sequestro, **Terrorismo**;

3.9 i danni causati da qualsiasi broker

3.10 i danni causati da comportamento infedele;

- di ogni persona che al momento del fatto non fosse tra quelle precisate all'art. 2.2 delle Definizioni;

- di ogni persona che sia parente o affine dell'Assicurato fino al terzo grado, oppure risulti essere, per qualunque attività, socio dell'Assicurato, suo contitolare, mandatario o rappresentante;

3.11 il **Danno** o la parte di **Danno** verificatosi successivamente a quando l'Assicurato o suo amministratore o funzionario o **Dipendente** non in collusione con il **Dipendente** autore del **Comportamento Infedele** abbia avuto conoscenza o sia stato informato di tale **Comportamento Infedele**;

3.12 danni per responsabilità civile professionale dell'Assicurato derivanti dall'esercizio dell'attività di agente di assicurazione, siano essi coperti o meno da polizza per responsabilità professionale, nonché danni derivanti da **Comportamento Infedele** posto in essere in occasione o in relazione ad attività dell'Assicurato diversa da quella di agente di assicurazione;

3.13 danni derivanti dal mancato recupero di crediti, prestiti o altre agevolazioni finanziarie che erano state concesse al **Dipendente infedele**; ai fini di quanto sopra, l'Assicuratore prende atto che il **Subagente** è depositario di somme di denaro che egli incassa per conto dell'Assicurato e che gli è concesso un certo periodo di tempo per il pagamento dei saldi all'Agenzia Generale per la quale agisce;

3.14 qualsiasi **Danno** causato da **Dipendenti** già oggetto di provvedimento di diffida, dal momento della diffida e per i fatti avvenuti successivamente alla stessa;

3.15 qualsiasi **Danno** causato da **Dipendenti e Collaboratori** già coinvolti in **Comportamenti Infedeli** o in reclami o menzionati nel registro reclami per fattispecie analoghe e/o già coinvolti in richieste di risarcimento ai sensi della polizza di Responsabilità Civile Professionale

3.16 qualsiasi **Danno** attribuibile o riferito, direttamente o indirettamente, alla vendita di prodotti a contenuto finanziario quali, a titolo esemplificativo, Bond e/o Lever; si precisa che per prodotti finanziari assicurativi, inclusi in garanzia, sono da intendersi i prodotti di cui ai rami Vita di bilancio, vale a dire: Ramo I – Vita Umana; Ramo III – Linked; Ramo V – Capitalizzazione.

3.17 qualsiasi **Danno** attribuibile o riferito, direttamente o indirettamente, alla Attività di Promotore Finanziario;

4. Condizioni

4.1 Modifiche del contratto – comunicazioni all'assicuratore

Qualunque variazione della Polizza deve risultare da atto sottoscritto dal Contraente e dall'Assicuratore. Tutte le comunicazioni dell'Assicurato devono essere fatte con raccomandata AR al seguente indirizzo: AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia, Financial Lines Claims, Via Della Chiusa, 2 – 20123.

Ogni variazione di ragione o denominazione sociale/indirizzo comunicata all'Assicuratore durante il periodo di validità di polizza sarà automaticamente accettata e verrà riportata nel primo documento utile o di rinnovo. Il disposto del presente capoverso non sarà valido qualora le suddette variazioni producano una codificazione fiscale diversa da quella indicata in Specifica di polizza.

4.2 Compensi dei periti

La copertura si intende estesa a onorari e spese per perizie in cui l'Assicurato sia incorso necessariamente e previo consenso scritto dell'Assicuratore in relazione ad un **Danno** oggetto della presente Polizza. Il relativo importo è compreso e non in aggiunta ai massimali di cui al punto 4 del Specifica. La presente estensione non si applica a Danni rientranti nella franchigia di cui al punto 5 della Specifica.

4.3 Recesso - Cessazione dell'Assicurazione

Dopo ogni denuncia di **Sinistro** e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, ovvero nel caso in cui l'ammontare liquidato e riservato per sinistri superi la metà del premio convenuto per l'intero periodo di assicurazione, l'Assicuratore ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso scritto di 90 (novanta) giorni e restituendo la parte del premio netto relativa al Periodo di Assicurazione non goduto.

In caso di:

- scoglimento o messa in liquidazione dell'Assicurato o
- ammissione dell'Assicurato a qualsiasi procedura concorsuale
- modifica della Mandante
- sospensione o radiazione dell'Assicurato dall'albo professionale degli agenti di Assicurazione

l'Assicurazione cessa automaticamente e il rateo di premio relativo alla frazione del Periodo di Assicurazione non goduta viene messo dall'Assicuratore a disposizione di chi di diritto, con l'esclusione dei casi di cui al punto (iv) che precede.

4.4 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro e determinazione del danno indennizzabile

In caso di **Sinistro** l'Assicurato deve:

(i) darle avviso scritto all'Assicuratore mediante raccomandata AR inviata a AIG Europe S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia, Financial Lines Claims, Via Della Chiusa, 2 - 20123 entro 3 giorni dalla Scoperta;

(ii) fornire all'Assicuratore tutte le informazioni e i documenti del caso e comunque richieste, permettergli di svolgere indagini sulle modalità del fatto e sull'entità del Danno e cooperare con l'Assicuratore in tutto quanto pertinente il Sinistro;

(iii) seguire le istruzioni dell'Assicuratore per le iniziative da assumere anche in sede penale; in particolare dovrà, a richiesta dell'Assicuratore, costituirsi parte civile nell'eventuale procedimento penale a carico del Dipendente o Collaboratore infedele;

(iv) presentare denuncia all'autorità giudiziaria o di polizia;

(v) evitare di addvenire, senza il consenso scritto dell'Assicuratore, a transazioni con il Dipendente e/o terzo danneggiato o con chi per essi.

Il calcolo del Danno indennizzabile verrà effettuato a cura dell'Assicuratore dopo che l'Assicurato abbia provveduto a presentare la documentazione ragionevolmente richiestagli per dimostrare e quantificare il Danno sulla base dei termini e delle condizioni di polizza. Il suddetto calcolo comprenderà di norma (ma non sarà necessariamente limitato ai successivi punti:

- verifica dei documenti di carico emessi o consegnati al/ai Dipendente/i (quietanze, polizze, appendici)
- verifica dei titoli arretrati (quietanze, polizze, appendici)
- verifica degli incassi
- verifica del giornale di cassa della Compagnia Mandante
- verifica del brogliaccio dell'Agenzia

4.5 Franchigia e Altre assicurazioni

Ogni indennizzo ai sensi della presente polizza è per l'eccedenza rispetto al più elevato dei seguenti valori per ogni e ciascun Sinistro:

- la franchigia indicata al punto 5 della Specifica
- l'importo liquidabile ai sensi di qualsiasi altra polizza, rispetto alla quale la presente polizza opererà a secondo rischio.

Qualora contemporaneamente alla presente polizza, e per gli stessi rischi, esista altra polizza assicurativa stipulata con altra Compagnia assicurativa, la presente assicurazione viene prestata per l'eccedenza rispetto a tale somma fino a concorrenza del massimale indicato nella presente polizza, ciò anche nell'eventualità di esaurimento del massimale o di annullamento od inefficienza totale o parziale dell'altra assicurazione, nel qual caso il massimale dell'assicurazione di primo rischio rimarrà a carico dell'Assicurato.

Resta fermo il disposto di cui all'articolo 4.15.

4.6 Periodo di Osservazione

L'Assicuratore risponde a condizione che il Danno sia scoperto e regolarmente denunciato all'Assicuratore durante il Periodo di Assicurazione o comunque non dopo che siano decorsi 30 giorni dal termine del Periodo di Assicurazione a condizione che il Comportamento Infedele che ha dato origine al Danno sia stato commesso prima dell'inizio del Periodo di Osservazione e che non sia nel frattempo intervenuta altra Polizza di contenuto uguale o simile, nel qual caso non sarà applicabile nessun Periodo di Osservazione.

4.7 Comportamento fraudolento

L'Assicurato che agevola il verificarsi del Danno o ne esagera dolosamente l'ammontare, dichiara fatti o circostanze non rispondenti al vero, produce documenti falsi o occulta prove, perde il diritto ad ogni indennizzo

4.8 Legge applicabile e interpretazione del contratto

Il presente contratto è retto dalla legge italiana. Per tutto quanto qui non diversamente regolato, valgono le norme di legge della Repubblica Italiana.

4.9 Limiti di indennizzo - Massimale

a) massimale globale annuo - Per l'insieme di tutti i danni occorsi durante uno stesso Periodo di Assicurazione, qualunque sia il numero dei Comportamenti Infedeli dei Dipendenti che li abbiano commessi, l'Assicurazione è prestata

fino alla concorrenza massima complessiva del massimale indicato al punto 4 della Specifica.

b) massimale per Sinistro - quando il Danno è causato da Comportamento Infedele di più Dipendenti insieme, l'Assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale per Sinistro fissato in specifica, fermo il massimale globale annuo di cui al paragrafo precedente.

4.10 Polizza precedente

Se la presente polizza sostituisce una precedente polizza emessa dall'Assicuratore scaduta e di cui sia scaduto anche il Periodo di Osservazione (se esistente), la presente copertura assicurativa si applicherà ai danni che sarebbero stati coperti dalla polizza precedente, purché

- la copertura prestata sia parte e non in aggiunta al massimale di tale polizza;
- il Danno sarebbe stato coperto se tale polizza fosse stata in vigore al momento della Scoperta del Danno;
- il risarcimento ai sensi della presente polizza non ecceda l'ammontare che sarebbe stato corrisposto ai sensi della precedente, se la precedente polizza fosse stata in vigore al momento della Scoperta del Danno.

4.11 Cumulo di massimali

Il limite di indennizzo è quello indicato all'Art. 4 della Specifica di polizza e non si cumula in nessun caso con quello di un periodo precedente o successivo, né in conseguenza di proroghe, rinnovi o sostituzioni di questo contratto, né per il cumularsi dei premi pagati o da pagare.

4.12 Beni affidati all'Assicurato

I beni per la cui perdita è prestata la presente copertura (inclusi il Denaro e i Titoli) sono sia quelli che appartengono all'Assicurato sia quelli di cui egli debba rispondere per essergli stati affidati da terzi.

4.13 Recupero

L'ammontare netto degli eventuali recuperi, al netto delle spese, è destinato in primo luogo all'Assicurato, per quella parte del Danno eccedente il totale delle somme dovute dall'Assicuratore e da altre assicurazioni coesistenti. In secondo luogo all'Assicuratore, in riduzione delle somme a suo carico in base alla presente Polizza. In terzo luogo agli Assicuratori delle altre assicurazioni coesistenti e all'Assicurato a copertura delle franchigie convenute.

4.14 Diritto di surrogazione

L'Assicuratore è surrogato, solo se i Dipendenti abbiano agito con dolo, fino a concorrenza dell'indennizzo liquidato e delle spese sostenute, in tutti i diritti di rivalsa dell'Assicurato, il quale si obbliga a sottoscrivere ogni e qualsiasi atto e documento utile e necessario a tal fine, compresi quelli relativi alla promozione di azioni giudiziarie in surrogazione da parte dell'Assicuratore.

4.15 Obblighi di revisione e controllo

L'Assicurato decade dal diritto al risarcimento se non dà prova di avere effettuato regolarmente, almeno una volta ogni tre mesi, una verifica amministrativa della contabilità dell'agenzia e delle subagenzie al fine di verificarne la regolarità e la conformità con quanto stabilito dalla lettera di conferimento dell'incarico agenziale/subagenziale.

Inoltre, L'Assicurato decade dal diritto al risarcimento se non fornisce adeguata prova che durante il Periodo di Assicurazione:

(i) le funzioni di emissione e incasso assegni e quelle di autorizzazione al pagamento dell'Assicurato e/o sono separate e svolte da persone diverse e la documentazione di supporto è oggetto di verifica prima di ogni autorizzazione al pagamento o all'emissione di assegni

(ii) l'emissione di assegni da parte dell'Assicurato (e di eventuali Collegate e Controllate) per importi superiore a € 5.000,00 richiede doppia firma

Qualora non sia prevista la procedura di cui al presente punto, qualsiasi richiesta di risarcimento derivante da tale carenza procedurale si intenderà esclusa.



(iii) la cassa dell'Assicurato (e di eventuali Collegate e Controllate) è controllata mensilmente dal Dipendente responsabile

(iv) la riconciliazione dei conti bancari dell'Assicurato è svolta mensilmente

(v) l'accesso e l'aggiornamento dei sistemi informatici dell'Assicurato (e di eventuali Collegate e Controllate) è controllato da password e tali sistemi richiedono l'aggiornamento delle password almeno ogni due mesi.

4.16 Altre assicurazioni

La copertura è prestata per la parte eccedente qualsiasi altra assicurazione o fideiussione prestata a favore dell'assicurato, in corso per gli stessi rischi. Nel caso in cui l'altra assicurazione sia prestata dall'assicuratore o da qualsiasi Compagnia appartenente all'American International Group (o sarebbe prestata tranne che per l'applicazione della franchigia o l'esaurimento del massimale), il massimale aggregato totale per tutte le perdite patrimoniali coperte dalla presente estensione sarà ridotto del massimale indicato nel prospetto dell'altra polizza American International Group.

4.17 Durata dell'Assicurazione

L'Assicurazione ha la durata indicata nella Specifica e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo, fatto salvo quanto stabilito all'Art. 4.5.

4.18 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato nella Specifica a condizione che il premio sia stato già versato o venga versato entro i 30 giorni successivi al medesimo.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del

30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

4.19 Foro competente e risoluzione delle controversie

Per qualsiasi controversia relativa al presente contratto, comprese quelle relative alla sua interpretazione, esecuzione, efficacia, risoluzione il Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o della sede del convenuto.

4.20 Oneri Fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla Polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall'Assicuratore.

4.21 Iscrizione al RUI

L'iscrizione al Registro Unico Intermediari Assicurativi e Riassicurativi dell'Assicurato, del Subagente costituisce condizione essenziale per la validità e l'efficacia della presente assicurazione

4.22 Non cedibilità

La presente polizza e tutti i diritti da essa derivanti non sono cedibili senza il previo consenso scritto dell'assicuratore

4.23 Periodo di estensione della garanzia

Alla scadenza del mandato agenziale il contraente avrà diritto di avvalersi di un periodo di estensione della garanzie di 18 mesi, previo pagamento di un premio addizionale pari al 75% dell'importo del premio annuo.

Questo periodo di estensione della garanzia sarà parte del periodo di assicurazione e non in aggiunta ad esso.